

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2454}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MERLI, PICCINELLI, LUCCHESI, CERVONE,
RUSSO FERDINANDO**

Presentata il 30 ottobre 1973

Riordinamento dei servizi marittimi convenzionati di carattere locale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la fine del 1973 vengono a scadere le convenzioni e le relative sovvenzioni per mezzo delle quali si è fin qui provveduto ad assicurare l'esercizio delle linee marittime necessarie per i servizi locali a carattere postale e commerciale con le isole dell'arcipelago toscano, partenopeo, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e Pantelleria.

Sono note le situazioni di disagio che sono venute a crearsi in questo importante settore che tocca direttamente non solo gli interessi delle popolazioni delle isole sopraindicate ma anche vitali correnti di traffico turistico che portano notevoli benefici all'economia italiana.

Da più parti sono state prospettate interessanti soluzioni del problema ma fino ad oggi non è stato possibile arrivare ad una positiva conclusione.

Ad impedire che intervenga una *prorogatio* alle convenzioni in atto i presentatori hanno ritenuto opportuno di riprendere nelle grandi linee il consueto modello di convenzioni ma di innovare profondamente la sostanza di tale modello affidando ad un unico esercente le linee marittime fin qui affidate a ben quattro diverse società.

Tale unico esercente dovrebbe nella fattispecie esser rappresentato da una società di capitale pubblico, a maggioranza IRI (o di società IRI) con la partecipazione delle regioni interessate, di enti pubblici, banche e delle ferrovie dello Stato.

Nella proposta di legge si sottolinea anche l'urgenza che la convenzione nuova abbia presente la componente turistica e non solo quella commerciale e postale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee marittime necessarie ad assi-

curare un servizio locale a carattere postale e commerciale nonché turistico con le isole dell'arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria.

Tutte le predette linee marittime devono essere affidate, nella qualità di unico esercente, ad una società a partecipazione statale il cui capitale sociale sia costituito a maggioranza dall'IRI o da società da esso dipendente. Al capitale sociale potranno partecipare le ferrovie dello Stato, istituti bancari di diritto pubblico e banche di interesse nazionale, le regioni interessate (Sicilia, Campania, Toscana) enti locali ed enti pubblici.

ART. 2.

La concessione delle sovvenzioni e l'esercizio delle linee marittime di cui al precedente articolo 1 sono regolati dalla presente legge e da una convenzione da stipularsi fra l'esercente le linee marittime e il Ministero della marina mercantile previo concerto con i Ministeri del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni, del turismo e dello spettacolo.

La convenzione è approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni e del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni interessate.

La convenzione dura diciannove anni a decorrere dal 1° gennaio 1974; essa oltre alle disposizioni della presente legge relativa alla concessione della sovvenzione e agli obblighi dell'esercente le linee marittime, contiene ogni altra norma ritenuta necessaria per il regolare sviluppo del servizio.

ART. 3.

Le linee marittime di cui all'articolo 1 sono stabilite dal Ministero della marina mercantile sentite le regioni interessate. Il loro numero e la loro periodicità debbono soddisfare le esigenze del servizio postale, del commercio e del turismo, nonché le esigenze dello sviluppo economico e turistico di ciascuna isola.

In caso di possibilità di più scali in una stessa isola, uno solo di essi di massima deve essere compreso negli itinerari delle predette linee, salvo eccezioni imposte da esigenze turistiche.

Ciascuna isola deve essere collegata di massima con il porto della costa continentale

o della Sicilia, che sia giudicato più idoneo e funzionale in relazione alle esigenze da soddisfare, salvo eccezioni derivanti da esigenze turistiche.

ART. 4.

Il Ministro della marina mercantile può chiedere la revisione della convenzione quando ravvisi la necessità di migliorare il servizio per esigenze economiche, sociali e turistiche.

La revisione viene attuata con apposite convenzioni aggiuntive da approvarsi con le modalità di cui all'articolo 2.

ART. 5.

La sovvenzione è soggetta a revisione annuale in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute negli introiti netti del traffico e nei costi del personale, del combustibile, delle manutenzioni e riparazioni ordinarie, per riclassifiche delle navi.

Per introiti netti di cui al precedente comma debbono intendersi gli introiti lordi diminuiti delle spese di traffico relative ad abbuoni, ristorni, senserie, provvigioni, ogni e qualsiasi spesa portuale per passeggeri e autoveicoli e pubblicità limitatamente alle misure percentuali da stabilirsi nella convenzione.

Le variazioni nei costi del personale, del combustibile e delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie e ammortamenti vanno calcolate in base ad indici ed in relazione ad organici, quantità e percentuali da indicare nella convenzione.

Le predette variazioni saranno prese in considerazione anche in conseguenza dell'immissione in linea di naviglio, diverso da quello previsto dalla convenzione, in relazione a revisioni di cui all'articolo 4.

La revisione della sovvenzione in aumento o in diminuzione viene effettuata sempreché la somma algebrica delle variazioni verificatesi nell'anno negli introiti, al netto delle spese di traffico, e nei costi degli elementi sopra indicati relativi all'anno medesimo superi l'uno per cento della sovvenzione stabilita ed è riconosciuta soltanto per la parte eccedente l'importo di tale percentuale.

La revisione ha effetto per l'anno successivo al periodo cui si riferisce. Le eventuali variazioni della sovvenzione in aumento o in diminuzione, dipendenti dalla revisione annuale, sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

ART. 6.

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale preposti alla gestione della linea di cui alla presente legge debbono essere cittadini italiani.

Alla formazione del collegio sindacale partecipano, designati dai rispettivi Ministeri:

a) in qualità di membri effettivi: un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, un funzionario del Ministero della marina mercantile ed uno del Ministero delle partecipazioni statali;

b) in qualità di membri supplenti, un funzionario della marina mercantile.

ART. 7.

L'esercente le linee marittime di cui alla presente legge, ove lo ritenga opportuno, per l'inizio dell'attività, può rilevare il naviglio necessario ed utile per lo svolgimento del servizio di cui all'articolo 1 appartenente alle società esercenti i servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale in base alle convenzioni stipulate dalle predette società in applicazione della legge 31 gennaio 1953, n. 34.

Il prezzo del rilievo sarà determinato da un collegio peritale con funzione di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti interessate (ex società concessionaria e costituenda società a partecipazione statale), ed il quinto ove non fosse scelto d'accordo fra le parti, sarà nominato dal presidente del Consiglio di Stato.

Le navi da assegnare alle varie linee, salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore del Ministero della marina mercantile, non dovranno avere un'età superiore ad anni 10.

L'esercente le linee marittime previste dalla presente legge, dovrà predisporre, entro il 31 dicembre 1976 un piano tecnico finanziario per l'approntamento dei mezzi navali, che debbono essere costruiti interamente presso cantieri navali italiani, da destinare alla sostituzione del naviglio rilevato dalle società Navigazione Toscana, Partenopea, Navisarma e Sirena appena lo stesso abbia raggiunto il ventesimo anno di età.

L'esecuzione del piano tecnico di rinnovo della flotta avverrà previa revisione della convenzione al fine di determinare la relativa

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

variazione della sovvenzione, tenuti presenti gli introiti ed i costi di cui al precedente articolo 6.

ART. 8.

All' esercente le linee marittime previste dalla presente legge è fatto obbligo di assumere il personale iscritto, alla data del 31 dicembre 1973 nei ruoli organici del personale amministrativo e navigante dipendente dalle società: Navigazione Toscana, Partenopea, Navisarma, Sirena.

Il personale così assunto conserva il grado e l'anzianità conseguiti con le predette società. Il trattamento economico sarà quello previsto dal contratto collettivo di lavoro per i marittimi dipendenti da aziende del gruppo PIN. Al personale amministrativo ed agli ufficiali in ruolo organico sarà applicato il trattamento previsto dal regolamento organico delle predette aziende.

ART. 9.

Spetta al Ministero della marina mercantile la vigilanza e il controllo sullo svolgimento del servizio in conformità della disciplina stabilita nella convenzione.

Alle spese necessarie per l'espletamento del predetto compito di vigilanza e di controllo si fa fronte mediante ritenuta del 5 per mille sulla sovvenzione. La ritenuta è versata in conto entrate eventuali del Tesoro per essere riassegnata con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

ART. 10.

Sono soggetti alla tassa di registro ed ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000:

a) la convenzione e le convenzioni aggiuntive stipulate in applicazione della presente legge;

b) gli atti posti in essere dall' esercente le linee marittime concessionario della sovvenzione, riguardanti costruzioni, compravendita, noleggio, locazioni, permuta e conferimenti di navi attinenti alle linee marittime medesime.

Per la stipulazione degli atti previsti e dipendenti dalla applicazione della presente legge, gli onorari notarili sono liquidati nella misura prevista dalla tariffa notarile ridotta di un quarto.

ART. 11.

Le convenzioni stipulate in applicazione della presente legge debbono essere comunicate al Parlamento.

Il decreto di approvazione delle convenzioni insieme col testo delle convenzioni medesime, deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

ART. 12.

Alla spesa per l'applicazione della presente legge si fa fronte mediante apposito stanziamento.